



**ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE ALIGHIERI"**

codice meccanografico MIIC851008

**20027 RESCALDINA (Milano)**

con sez. ass. : MIEE85101A - MIMM851019

Distretto Scolastico n. 69

Via Matteotti, 2 - ☎ 0331 / 576134 - Fax 0331 / 579163 - E-MAIL : [ic.alighieri@libero.it](mailto:ic.alighieri@libero.it) - Cod. fisc. 84004110155  
Sito Web : [www.alighierirescaldina.it](http://www.alighierirescaldina.it)

REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI  
COLLABORAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 7, COMMA 6, DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Approvato dal Consiglio d' Istituto del 12/09/2008 e aggiornato in data 30/06/2009

REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA PER LA DISCIPLINA DEL  
CONFERIMENTO PER CONTRATTO DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO AL FINE DI  
GARANTIRE L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E PER LA  
REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA E DI SPERIMENTAZIONE DI CUI  
ALL'ART. 40 DEL D.I. 44/2001

- ☛ **Visto** l'art. 21 della L. 15 marzo 1997 n. 59;
- ☛ **Visto** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare gli artt. 8 e 9;
- ☛ **Visto** l'art. 33, comma "g" del D.M. 1° febbraio 2001, n. 44 del Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni;
- ☛ **Visto** il D.I. n. 44 del 1/2/2001 e in particolare l'art. 40 contenente le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;
- ☛ **Visto** l'art. 10 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;
- ☛ **Vista** la Circ. Prot. 2003/34029 del 27/02/2003 dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio del Direttore;
- ☛ **Vista** la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008);
- ☛ **Visto** il POF approvato dal Collegio dei Docenti;

## IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

approva i criteri per il conferimento per contratto degli incarichi di insegnamento e di aggiornamento per la realizzazione di attività didattiche e formative della scuola e per la realizzazione di programmi di ricerca e di sperimentazione, nei termini che seguono.

Il presente regolamento viene allegato al Regolamento d'Istituto, di cui va a far parte integrante.

### Art. 1

#### (Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall'articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall'articolo 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008).
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2229 del codice civile.

### Art. 2

#### (Individuazione del fabbisogno)

1. Il D. S. ricevuta la richiesta dal Collegio dei Docenti, verifica la sua congruenza con il fabbisogno dell'amministrazione individuato nel Piano dell'Offerta Formativa.
2. Verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'amministrazione attraverso interpellazioni interne, tenendo conto delle mansioni esigibili ovvero dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane al suo interno, decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita al comma 1, dell'art. 1 del presente regolamento,
3. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, il D. S. verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina **durata, luogo, oggetto e compenso** per la

collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.

4. Il DSGA verifica la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

### Art. 3 (Individuazione delle professionalità)

La selezione dell'esperto avviene attraverso la formulazione di appositi elenchi di candidati, redatti a seguito di bando reso pubblico con appositi avvisi, con lo scopo di formulare elenchi di personale esperto in specifici ambiti, dai quali attingere nei casi di eventuale attivazione di un progetto, in coerenza con la programmazione didattica deliberata per ciascun anno scolastico.

1. Il D. S. predispone un apposito **avviso** nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
  - a) **definizione dell'oggetto** dell'incarico, con il riferimento al POF;
  - b) **gli specifici requisiti** culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
  - c) **durata** dell'incarico;
  - d) **luogo dell'incarico** e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
  - e) **compenso** per la prestazione (adeguamento motivato ai sensi del D.I. 326/95 e la circolare del Ministero del Lavoro 101/97);
  - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
  - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
  - b) godere dei diritti civili e politici;
  - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
  - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria o equivalente per titolo strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

### Art. 4 (Procedura comparativa)

1. Verrà istituita una graduatoria di personale esperto di "....." alla quale fare riferimento in caso di attivazione di progetti riguardanti questa disciplina.
2. La graduatoria avrà durata triennale. I punteggi degli esperti potranno essere aggiornati annualmente.
3. L'istruttoria delle domande, per valutarne l'ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti modalità:
  - a) Verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati;
  - b) Verifica dei requisiti dei singoli candidati e precisamente:
    - ♦ Rispetto dei termini di presentazione delle domande;
    - ♦ Indicazione dei dati essenziali e di merito.
4. La valutazione dei candidati avverrà con l'applicazione dei criteri e dei punteggi di seguito riportati:

CRITERI	PUNTEGGI
<b>Titoli di studio/professionali, di formazione ed esperienze nel settore – punteggio massimo</b>	<b>100</b>
☞ Laurea/Titolo di studio equivalente alla laurea	30
☞ Altro titolo di studio specifico o inerente alla qualifica richiesta (2 punti ciascuno) fino ad un massimo di	10
☞ Attestati di formazione inerenti alla qualifica richiesta (2 punti ciascuno) fino ad un massimo di	10
<b>Esperienza pregressa almeno biennale nel settore</b> (punti 5 per ogni anno) fino ad un massimo di	20
<b>Pubblicazioni specifiche</b> (0.5 punti per pubblicazione) fino ad un massimo di	5
<b>Valutazione dell'attività svolta in precedenza presso la scuola</b> (2 punti per anno) fino ad un massimo di (prendendo in considerazione gli ultimi 5 anni)	10
<b>Appartenenza a Cooperative e/o organizzazioni che possano garantire l'immediata sostituzione in caso di impedimento/assenza temporanea</b>	5
<b>Qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico</b>	10

In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale la minore età anagrafica.

5. Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi curricula, il Dirigente Scolastico può nominare un'apposita commissione istruttoria. La commissione predispose a tal fine una formale relazione contenente la specifica e dettagliata indicazione dei criteri adottati e delle valutazioni comparative effettuate, formulando una proposta di graduatoria.
6. Nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l'idoneità.
7. La graduatoria è approvata dal Dirigente Scolastico. La graduatoria è pubblicata all'albo dell'Istituzione Scolastica, con la sola indicazione nominativa degli aspiranti inclusi. E' fatto comunque salvo l'esercizio del diritto d'accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alle Leggi 7 agosto 1990, n. 241 e 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 5

(Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa)

In deroga a quanto previsto dall'art. 4, il D.S. può conferire incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di comparazione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

1. Quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 4.
2. In caso di collaborazione episodica che si esaurisca in una sola prestazione, non riconoscibile a fasi di piani o di programmi del committente.
3. In caso di incarico a personale esperto iscritto ad albi professionali e/o associazioni che ne garantiscano la specifica professionalità.
4. Quando ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario o l'infungibilità del professionista, in quanto un'indagine di mercato non è sempre compatibile con la natura delle prestazioni in questione.
5. Per attività di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle nel modo richiesto.

#### Art. 6

(Durata del contratto e determinazione del compenso)

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto, **non superiore a tre mesi**, solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. Il DSGA provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa

espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

#### Art. 7

(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Il D.S. o il responsabile del Progetto verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
2. Il D.S. o il responsabile competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

#### Art. 8

(Pubblicità ed efficacia)

1. Dell'avviso di cui all'art. 3 si dà adeguata pubblicità tramite affissione all'Albo dell'Istituzione Scolastica e nel sito web della stessa e/o attraverso altri mezzi di comunicazione.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008).

IL SEGRETARIO

.....

IL PRESIDENTE DEL C.d.I.

De Servi Paola

.....

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Mauro Tarlazzi

.....